NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 112

Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilita

1. Entro quarantotto ore dall'inizio dell'attivita' di indagine prevista dall'articolo 346 del codice, la polizia giudiziaria ne riferisce al pubblico ministero. La documentazione delle attivita' compiute e' prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1989, non più in vigore dal 8 agosto 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Estremi	Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-attuazione-di-coordinamento-e-transitorie-del-codice-di/art-112-attivita-della-polizia-giudiziaria-in-mancanza-di-una-condizione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it